Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione VIII – Interventi per ricerca e sviluppo

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione econor ..ca

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0042934 - 20/12/2012** - USCITA

ALLA BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
Servizio Ricerca ed Innovazione
Via Piemonte, 51

00187 ROMA (RM)

e per c. DIVISIONE VI
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Trasmessa via PEC a: dps.iai.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: Fondo FIT Legge 46/82. Direttiva Ministeriale 10 luglio 2008. Gestione delle attività relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 46/82. **Bando Sportello PON.**

Si trasmette per i successivi adempimenti, copia conforme del decreto di concessione relativo al programma di seguito indicato:

Decreto n.	Del	Società	Prog. n.
01763	05/09/2012	AVIO SPA	B01/0707/01/X17
01764	05/09/2012	DIAS – Univ. Studi Napoli "Federico II"	B01/0707/02/X17
01765	05/09/2012	CIRTIBS – Univ. Studi Napoli "Federico II"	B01/0707/03/X17

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Clelia Stigliano)

Div. VIII/CLS/RMN

Via Giorgione, 2b – 00147 Roma
tel. +39 06/54927287. – fax +39 06/54927241
www.sviluppoeconomico.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DI CONCESSIONE 01763 DEL 5 SETTEMBRE 2012

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTA la Direttiva 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella G.U.R.I del 10 settembre 2008, n. 212;

VISTA la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87 recante il Regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione

Europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I del 20 maggio 2008, n. 117;

CONSIDERATO che gli interventi, di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82, del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, già adeguati alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01), con il predetto DM del 10 luglio 2008, sono pienamente coerenti con l'ambito di applicazione del regime di aiuti n. 302/07 istituito con il succitato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare *(per quanto riguarda la parte c.d. " generalista")* l'obiettivo operativo: "Rafforzamento del sistema produttivo" (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo") previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 14 ottobre 2009, n. 239, che prevede l'apertura dello sportello FIT con fondi PON Ricerca e Competitività nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) ed in particolare, l'articolo 1, comma 3, che attribuisce 100 milioni di euro, a valere sull'Asse 1 del PON Ricerca e Competitività, e 100 milioni di euro, a valere sull'Asse 2 del PON Ricerca e Competitività, per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o processo riferiti rispettivamente ai settori tecnologici della cosiddetta "analisi fattuale" e a tutti gli altri settori tecnologici;

VISTA la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013 approvati dal Comitato di sorveglianza con atto del 6 giugno 2008;

VISTO il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008, che stabilisce le condizioni di ammissibilità delle "spese

generali" per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, e in particolare che le stesse devono essere debitamente giustificate ed effettivamente sostenute;

VISTO il comma 2 dell'art. 4 della suddetta Direttiva 10 luglio 2008 che stabilisce i criteri per l'individuazione del tasso di riferimento da applicare alle agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTA la domanda di agevolazione, presentata in data 14 dicembre 2009 da AVIO S.p.A., classificata G, con sede in 10135 Torino (TO), Strada del Drosso, 145, congiuntamente con l'UNIVERSITA' FEDERICO II (DIAS) e l'UNIVERSITA' FEDERICO II (CIRTIBS), per un programma di sviluppo sperimentale, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero B01/0707/01/X17;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 16 aprile 2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di € 815.000,00;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Prefettura di TO del 05/06/0212, contenente le informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del Decreto Legislativo 07/08/1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 03/06/1998 n. 252 e del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

RITENUTO di ravvisare il caso di urgenza nella necessità di accelerare l'utilizzo delle risorse PON Ricerca e Competitività;

TENUTO CONTO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulle risorse del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013;

DECRETA

Art. 1
(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società AVIO S.p.A., con sede legale in 10135 Torino (TO), Strada del Drosso, 145, C.F. 05515080967, classificata GI, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale concernente «Studio ed impiego di sorgenti laser ad alta brillanza ed efficienza energetica per le lavorazioni di micro foratura di componentistica aeromotoristica del comparto aerospaziale», individuato con il numero B01/0707/01/X17, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.

2. Le agevolazioni, calcolate sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto pari al 2.38% , sono concesse nella forma del:

a) finanziamento agevolato, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di € 407.500,00;

b) contributo alla spesa per l'importo di € 163.000,00;

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Art. 2
(Caratteristiche del programma di sviluppo sperimentale)

1. Il programma di sviluppo sperimentale di cui all'articolo 1, diretto dal responsabile Gaetano De Chiara, è svolto in Pomigliano d'Arco (NA), ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dal 1 giugno 2010 e con termine al 31 maggio 2013 e prevede costi complessivi (al netto dell'IVA) di € 815.000,00 distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

COSTI AGEVOLABILI		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1)	Attività di sviluppo	663.380,00		663.380,00
A.2)	Attività di ricerca	151.620,00		151.620,00
	TOTALE	815.000,00		815.000,00

A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1.1)	Personale interno	389.600,00		389.600,00
A.1.2)	Spese generali	116.880,00		116.880,00
A.1.3)	Strumenti attrezzature e opere murarie	96.900,00		96.900,00
A.1.4)	Acquisizione servizi di consulenza			
A.1.5)	Materiali e forniture	60.000,00		60.000,00
Totale generale attività di sviluppo		663.380,00		663.380,00

A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.2.1)	Personale interno	97.400,00		97.400,00
A.2.2)	Spese generali	29.220,00		29.220,00
A.2.3)	Strumenti attrezzature e opere murarie			
A.2.4)	Acquisizione servizi di consulenza			
A.2.5)	Materiali e forniture	25.000,00		25.000,00
Totale generale attività di ricerca		151.620,00		151.620,00

Art. 3
(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, e rispondere direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

b) presentare la richiesta di erogazione a saldo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 4, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 2015;

c) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli artt. 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, come specificato nelle "linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti" disponibili sul sito http://www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che il programma agevolato è stato realizzato con il concorso di risorse del FESR ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;

f) garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60 (lettera d) del Reg. CE n. 1083/2006 che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o

una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 4
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal Gestore MCC S.p.A. in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:

ANNO	2012	2012	2013		TOTALE
SAL	I	II	III		III
Costi ammessi (%)	73,57%	24,98%	1,45%		100,00%
Costi ammessi (€)	599.595,50	203.587,00	11.817,50		815.000,00
Erogazioni per (%)	73,57%	24,98%	1,45%		100,00%
Finanziamento (€)	299.797,75	101.793,50	5.908,75		407.500,00
Contributo alla spesa (€)	119.919,10	40.717,40	2.363,50		163.000,00
Contributo per maggioraz. (€)	0.00	0.00	0.00		0.00

L' eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il *Soggetto beneficiario* deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet (www.sviluppoeconomico.gov.it), unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti e le difficoltà operative e tecnologiche

affrontate e superate e le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma;

b) per la sola erogazione a saldo, rapporto tecnico finale inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;

c) copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

3. Le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputate al programma nei limiti della percentuale desumibile dalle tabelle dei costi di cui all'articolo 2 del presente provvedimento. Sono considerate ammissibili qualora rendicontate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al *Soggetto beneficiario* nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal *Soggetto beneficiario* con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal Gestore nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati.
In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, il *Soggetto beneficiario* può rendicontare le spese generali, nel limite degli importi indicati nelle tabelle dei costi di cui all'articolo 2, sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate. In tale caso, a conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è verificata dal Gestore, nell'ambito della verifica finale, sulla base dei giustificativi di spesa.

4. In relazione alle richieste di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, il *Soggetto beneficiario* può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni. L'erogazione della quota di agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura come evidenziato nelle premesse del

presente Decreto, è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e della relativa documentazione formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il *Soggetto beneficiario* non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1. Il residuo 20%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato a saldo ai sensi di quanto previsto al comma 6.

5. Per i soli programmi proposti da imprese di piccole o medie dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, nel limite del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta o polizza assicurativa.

6. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata dal *Soggetto beneficiario*, unitamente alla documentazione indicata al comma 2, al Gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, e comunque non oltre il 30 giugno 2015, pena la revoca delle agevolazioni. L'erogazione del saldo delle agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura, è disposta entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta previo svolgimento da parte del Ministero degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva 10 luglio 2008, e una volta rideterminato, con apposito decreto del Ministero, l'ammontare delle agevolazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

7. Nel caso in cui l'esame della documentazione presentata ai fini delle erogazioni non abbia dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso le erogazioni sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

8. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

Art. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è rimborsato dal *Soggetto beneficiario*, in n. 8 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del , corrispondente al 20% del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a partire dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, allo stesso tasso indicato al comma 1.

3. Il *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

5. Il *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di

estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 6
(Variazioni)

1. Eventuali variazioni relative agli obiettivi del programma di sviluppo e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite del Cestore, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.

2. Eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Gestore, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini dell'eventuale dell'assenso da parte del Ministero.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non siano state approvate, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le eventuali altre variazioni saranno valutate dal Gestore in sede di erogazione delle singole quote di agevolazioni.

Art. 7
(Revoche)

1. Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 3, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della direttiva del 10 luglio 2008;

c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;

e) mancata realizzazione del programma;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili.

2. In caso di revoca, il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a).

3. E', inoltre, revocato il finanziamento agevolato nel caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento concesso. La revoca è parziale e commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Art. 8
(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 9
(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto*

beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto è posto a carico delle risorse del PON Ricerca e Competitività, da erogare:

a) per € 407.500,00, relativi al finanziamento agevolato, sulla contabilità speciale 5645 " FIT – PON Generalista"

b) per € 163.000,00, relativi ai contributi, sulla contabilità n. 1201 "Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica – Legge 46/82".

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'acquisizione della documentazione comprovante i poteri del rappresentante legale per la sottoscrizione del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Il sottoscritto RABAJOLI VITTORIO, nato a MILANO il 29/09/1958 rappresentante legale di AVIO S.p.A., in qualità di PROCURATORE sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

AVIO S.p.A.

AVIO S.p.A.
Amministrazione Finanza e Controllo
Il Direttore
(V. Rabajoli)

DIV.VIII/CLS/Rmn

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Divisione VIII – Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DI CONCESSIONE 01764 DEL 5 SETTEMBRE 2012

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTA la Direttiva 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella G.U.R.I del 10 settembre 2008, n. 212;

VISTA la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

DIV.VIII/CLS/Rmn

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO INTERNO
Prot. n. **0001802 - 30/10/2012** - REGISTRAZIONE

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87 recante il Regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione Europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I del 20 maggio 2008, n. 117;

CONSIDERATO che gli interventi, di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82, del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, già adeguati alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01), con il predetto DM del 10 luglio 2008, sono pienamente coerenti con l'ambito di applicazione del regime di aiuti n. 302/07 istituito con il succitato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare *(per quanto riguarda la parte c.d. " generalista")* l'obiettivo operativo: "Rafforzamento del sistema produttivo" (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo") previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 14 ottobre 2009, n. 239, che prevede l'apertura dello sportello FIT con fondi PON Ricerca e Competitività nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) ed in particolare, l'articolo 1, comma 3, che attribuisce 100 milioni di euro, a valere sull'Asse 1 del PON Ricerca e Competitività, e 100 milioni di euro, a valere sull'Asse 2 del PON Ricerca e Competitività, per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o processo riferiti rispettivamente ai settori tecnologici della cosiddetta "analisi fattuale" e a tutti gli altri settori tecnologici;

VISTA la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013 approvati dal Comitato di sorveglianza con atto del 6 giugno 2008;

VISTO il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008, che stabilisce le condizioni di ammissibilità delle "spese generali" per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, e in particolare che le stesse devono essere debitamente giustificate ed effettivamente sostenute;

VISTO il comma 2 dell'art. 4 della suddetta Direttiva 10 luglio 2008 che stabilisce i criteri per l'individuazione del tasso di riferimento da applicare alle agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTA la domanda di agevolazione, presentata in data 14 dicembre 2009 da DIAS – Università degli studi di Napoli "Federico II", classificata , con sede in 80138 Napoli (NA), Corso Umberto I, 40, congiuntamente con AVIO spa e con Università degli studi di Napoli "Federico II" (CIRTIBS), per un programma di sviluppo sperimentale, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero B01/0707/02/X17;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 16 aprile 2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di € 429.000,00;

CONSIDERATO che Università degli studi di Napoli "Federico II", in quanto Ente Pubblico, è soggetto esente dall'acquisizione delle informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del Decreto legislativo 7 agosto 1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252;

RITENUTO di ravvisare il caso di urgenza nella necessità di accelerare l'utilizzo delle risorse PON Ricerca e Competitività;

TENUTO CONTO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulle risorse del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013;

DECRETA

Art. 1
(Concessione delle agevolazioni)

1. All'Organismo di ricerca DIAS – Università degli studi di Napoli "Federico II", con sede legale in 80138 Napoli (NA), Corso Umberto I, 40, C.F. 00876220633, classificata I, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale concernente «Studio ed impiego di sorgenti laser ad alta brillanza ed efficienza energetica per le lavorazioni di micro foratura di componentistica aeromotoristica del comparto aerospaziale», individuato con il numero B01/0707/02/X17, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.

2. Le agevolazioni, calcolate sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto pari al 2.38%, sono concesse nella forma del:

a) contributo diretto alla spesa per l'importo di € 25.597,05, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della Direttiva 10 luglio 2008;

b) contributo alla spesa per l'importo di € 85.800,00;

c) contributo alla spesa per l'importo di € 85.800,00, quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Direttiva del 10 luglio 2008;

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Art. 2
(Caratteristiche del programma di sviluppo sperimentale)

1. Il programma di sviluppo sperimentale di cui all'articolo 1, diretto dal responsabile Gaetano De Chiara, è svolto in Napoli (NA), ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dal 1 giugno 2010 e con termine al 31 maggio 2013 e prevede costi complessivi (al netto dell'IVA) di € 429.000,00 distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

COSTI AGEVOLABILI		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1)	Attività di sviluppo	262.600,00		262.600,00
A.2)	Attività di ricerca	166.400,00		166.400,00
	TOTALE	429.000,00		429.000,00

A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1.1)	Personale interno	202.000,00		202.000,00
A.1.2)	Spese generali	60.600,00		60.600,00
A.1.3)	Strumenti attrezzature e opere murarie			
A.1.4)	Acquisizione servizi di consulenza			
A.1.5)	Materiali e forniture			
Totale generale attività di sviluppo		262.600,00		262.600,00

A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.2.1)	Personale interno	128.000,00		128.000,00
A.2.2)	Spese generali	38.400,00		38.400,00
A.2.3)	Strumenti attrezzature e opere murarie			
A.2.4)	Acquisizione servizi di consulenza			
A.2.5)	Materiali e forniture			
Totale generale attività di ricerca		166.400,00		166.400,00

Art. 3
(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, e rispondere direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

b) presentare la richiesta di erogazione a saldo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 4, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 2015;

c) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli artt. 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, come specificato nelle "linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti" disponibili sul sito http://www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che il programma agevolato è stato realizzato con il concorso di risorse del FESR ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;

f) garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60 (lettera d) del Reg. CE n. 1083/2006 che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o

una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 4
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal Gestore MCC S.p.A. in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:

ANNO	2012	2012	2013		TOTALE
SAL	I	II	III		
Costi ammessi (%)	45.45%	39.40%	15.15%		100.00%
Costi ammessi (€)	194.980.50	169.026.00	64.993.50		429.000.00
Erogazioni per (%)	45.45%	39.40%	15.15%		100.00%
Conversione fin.in contributo	11.633.86	10.085.24	3.877.95		25.597.05
Contributo alla spesa (€)	38.996.10	33.805.20	12.998.70		85.800.00
Contributo per maggioraz. (€)	38.996.10	33.805.20	12.998.70		85.800.00

L' eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il *Soggetto beneficiario* deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet (www.sviluppoeconomico.gov.it), unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti e le difficoltà operative e tecnologiche

affrontate e superate e le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma;

b) per la sola erogazione a saldo, rapporto tecnico finale inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;

c) copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

3. Le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputate al programma nei limiti della percentuale desumibile dalle tabelle dei costi di cui all'articolo 2 del presente provvedimento. Sono considerate ammissibili qualora rendicontate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al *Soggetto beneficiario* nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal *Soggetto beneficiario* con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal Gestore nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati.
In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, il *Soggetto beneficiario* può rendicontare le spese generali, nel limite degli importi indicati nelle tabelle dei costi di cui all'articolo 2, sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate. In tale caso, a conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è verificata dal Gestore, nell'ambito della verifica finale, sulla base dei giustificativi di spesa.

4. In relazione alle richieste di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, il *Soggetto beneficiario* può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni. L'erogazione della quota di agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura come evidenziato nelle premesse del

presente Decreto, è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e della relativa documentazione formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il *Soggetto beneficiario* non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1. Il residuo 20%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato a saldo ai sensi di quanto previsto al comma 6.

5. Per i soli programmi proposti da imprese di piccole o medie dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, nel limite del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta o polizza assicurativa.

6. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata dal *Soggetto beneficiario*, unitamente alla documentazione indicata al comma 2, al Gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, e comunque non oltre il 30 giugno 2015, pena la revoca delle agevolazioni. L'erogazione del saldo delle agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura, è disposta entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta previo svolgimento da parte del Ministero degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva 10 luglio 2008, e una volta rideterminato, con apposito decreto del Ministero, l'ammontare delle agevolazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

7. Nel caso in cui l'esame della documentazione presentata ai fini delle erogazioni non abbia dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso le erogazioni sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

8. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

ART. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è rimborsato dal *Soggetto beneficiario*, in n. 8 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del , corrispondente al 20% del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a partire dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, allo stesso tasso indicato al comma 1.

3. Il *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

5. Il *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date

stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 6
(Variazioni)

1. Eventuali variazioni relative agli obiettivi del programma di sviluppo e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite del Gestore, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.

2. Eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Gestore, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini dell'eventuale dell'assenso da parte del Ministero.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non siano state approvate, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le eventuali altre variazioni saranno valutate dal Gestore in sede di erogazione delle singole quote di agevolazioni.

Art. 7
(Revoche)

1. Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 3, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della direttiva del 10 luglio 2008;

c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;

e) mancata realizzazione del programma;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili.

2. In caso di revoca, il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a).

3. E', inoltre, revocato il finanziamento agevolato nel caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento concesso. La revoca è parziale e commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Art. 8

(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 9
(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

Art. 10
(Disposizioni finali)

a) L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto è posto a carico delle risorse del PON Ricerca e Competitività, da erogare per € 197.197,05, relativi ai contributi, sulla contabilità n. 1201 "Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica – Legge 46/82".

1. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'acquisizione della documentazione comprovante i poteri del rappresentante legale per la sottoscrizione del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Il sottoscritto LEONE CLAUDIO, nato a NAPOLI (NA) il 02 12 1966 rappresentante legale di DIAS – Università degli studi di Napoli "Federico II", in qualità di DELEGATO sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

DIAS – Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE ★ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ★

DIV.VIII/CLS/Rmn

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Divisione VIII – Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DI CONCESSIONE 01765 DEL 5 SETTEMBRE 2012

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTA la Direttiva 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella G.U.R.I del 10 settembre 2008, n. 212;

VISTA la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO INTERNO
Prot. n. **0001676 - 18/10/2012** - REGISTRAZIONE

DIV.VIII/CLS/Rmn

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87 recante il Regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione Europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I del 20 maggio 2008, n. 117;

CONSIDERATO che gli interventi, di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82, del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, già adeguati alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01), con il predetto DM del 10 luglio 2008, sono pienamente coerenti con l'ambito di applicazione del regime di aiuti n. 302/07 istituito con il succitato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare *(per quanto riguarda la parte c.d. " generalista")* l'obiettivo operativo: "Rafforzamento del sistema produttivo" (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo") previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 14 ottobre 2009, n. 239, che prevede l'apertura dello sportello FIT con fondi PON Ricerca e Competitività nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) ed in particolare, l'articolo 1, comma 3, che attribuisce 100 milioni di euro, a valere sull'Asse 1 del PON Ricerca e Competitività, e 100 milioni di euro, a valere sull'Asse 2 del PON Ricerca e Competitività, per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o processo riferiti rispettivamente ai settori tecnologici della cosiddetta "analisi fattuale" e a tutti gli altri settori tecnologici;

VISTA la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013 approvati dal Comitato di sorveglianza con atto del 6 giugno 2008;

VISTO il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008, che stabilisce le condizioni di ammissibilità delle "spese generali" per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, e in particolare che le stesse devono essere debitamente giustificate ed effettivamente sostenute;

VISTO il comma 2 dell'art. 4 della suddetta Direttiva 10 luglio 2008 che stabilisce i criteri per l'individuazione del tasso di riferimento da applicare alle agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

VISTA la domanda di agevolazione, presentata in data 14 dicembre 2009 da CIRTIBS – Università degli Studi di Napoli "Federico II", classificata , con sede in 80138 Napoli (NA), Corso Umberto I, 40, congiuntamente con AVIO spa e DIAS – Università degli studi di Napoli "Federico II", per un programma di sviluppo sperimentale, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero B01/0707/03/X17;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 16 aprile 2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di € 411.800,00;

CONSIDERATO che CIRTIBS - Università degli studi di Napoli "Federico II", in quanto Ente Pubblico, è soggetto esente dall'acquisizione delle informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del Decreto legislativo 7 agosto 1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252;

RITENUTO di ravvisare il caso di urgenza nella necessità di accelerare l'utilizzo delle risorse PON Ricerca e Competitività;

TENUTO CONTO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulle risorse del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013;

DECRETA

Art. 1
(Concessione delle agevolazioni)

1. L'Organismo di ricerca CIRTIBS – Università degli Studi di Napoli "Federico II", con sede legale in 80138 Napoli (NA), Corso Umberto I, 40, C.F. 00876220633,, classificata I, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale concernente «Studio ed impiego di sorgenti laser ad alta brillanza ed efficienza energetica per le lavorazioni di micro foratura di componentistica aeromotoristica del comparto aerospaziale», individuato con il numero B01/0707/03/X17, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.

2. Le agevolazioni, calcolate sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto pari al 2.38%, sono concesse nella forma del:

a) contributo diretto alla spesa per l'importo di € 24.597,90, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della Direttiva 10 luglio 2008;

a) contributo alla spesa per l'importo di € 82.360,00;

b) contributo alla spesa per l'importo di € 82.360,00, quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Direttiva del 10 luglio 2008;

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Art. 2
(Caratteristiche del programma di sviluppo sperimentale)

1. Il programma di sviluppo sperimentale di cui all'articolo 1, diretto dal responsabile Gaetano De Chiara, è svolto in Napoli (NA), ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dal 1 giugno 2010 e con termine al 31 maggio 2013 e prevede costi complessivi (al netto dell'IVA) di € 411.800,00 distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

COSTI AGEVOLABILI		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1)	Attività di sviluppo	110.105,00		110.105,00
A.2)	Attività di ricerca	301.695,00		301.695,00
	TOTALE	411.800,00		411.800,00

A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1.1)	Personale interno	63.542,00		63.542,00
A.1.2)	Spese generali	19.063,00		19.063,00
A.1.3)	Strumenti attrezzature e opere murarie	15.000,00		15.000,00
A.1.4)	Acquisizione servizi di consulenza			
A.1.5)	Materiali e forniture	12.500,00		12.500,00
Totale generale attività di sviluppo		110.105,00		110.105,00

A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA		In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.2.1)	Personale interno	197.458,00		197.458,00
A.2.2)	Spese generali	59.237,00		59.237,00
A.2.3)	Strumenti attrezzature e opere murarie	25.000,00		25.000,00
A.2.4)	Acquisizione servizi di consulenza			
A.2.5)	Materiali e forniture	20.000,00		20.000,00
Totale generale attività di ricerca		301.695,00		301.695,00

Art. 3
(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, e rispondere direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

b) presentare la richiesta di erogazione a saldo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 4, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 2015;

c) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli artt. 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, come specificato nelle "linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti" disponibili sul sito http://www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che il programma agevolato è stato realizzato con il concorso di risorse del FESR ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;

f) garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60 (lettera d) del Reg. CE n. 1083/2006 che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o

una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 4
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal Gestore MCC S.p.A. in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:

ANNO	2012	2012	2013	TOTALE
SAL	I	II	III	
Costi ammessi (%)	49,91%	34,79%	15,30%	100,00%
Costi ammessi (€)	205.529,38	143.265,22	63.005,40	411.800,00
Erogazioni per (%)	49,91%	34,79%	15,30%	100,00%
Conversione del finanz. in contributo alla spesa	12.276,81	8.557,61	3.763,48	24.597,90
Contributo alla spesa (€)	53.382,69	37.210,65	16.364,56	106.957,90
Contributo per maggioraz. (€)	41.105,88	28.653,04	12.601,08	82.360,00

L' eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il *Soggetto beneficiario* deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet (www.sviluppoeconomico.gov.it), unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti e le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate e le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma;

b) per la sola erogazione a saldo, rapporto tecnico finale inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;

c) copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

3. Le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputate al programma nei limiti della percentuale desumibile dalle tabelle dei costi di cui all'articolo 2 del presente provvedimento. Sono considerate ammissibili qualora rendicontate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al *Soggetto beneficiario* nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal *Soggetto beneficiario* con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal Gestore nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati.
In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, il *Soggetto beneficiario* può rendicontare le spese generali, nel limite degli importi indicati nelle tabelle dei costi di cui all'articolo 2, sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate. In tale caso, a conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è verificata dal Gestore, nell'ambito della verifica finale, sulla base dei giustificativi di spesa.

4. In relazione alle richieste di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, il *Soggetto beneficiario* può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni. L'erogazione

della quota di agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura come evidenziato nelle premesse del presente Decreto, è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e della relativa documentazione formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il *Soggetto beneficiario* non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1. Il residuo 20%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato a saldo ai sensi di quanto previsto al comma 6.

5. Per i soli programmi proposti da imprese di piccole o medie dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, nel limite del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta o polizza assicurativa.

6. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata dal *Soggetto beneficiario*, unitamente alla documentazione indicata al comma 2, al Gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, e comunque non oltre il 30 giugno 2015, pena la revoca delle agevolazioni. L'erogazione del saldo delle agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura, è disposta entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta previo svolgimento da parte del Ministero degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva 10 luglio 2008, e una volta rideterminato, con apposito decreto del Ministero, l'ammontare delle agevolazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

7. Nel caso in cui l'esame della documentazione presentata ai fini delle erogazioni non abbia dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

In ogni caso le erogazioni sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

8. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

ART. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è rimborsato dal *Soggetto beneficiario*, in n. 8 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del , corrispondente al 20% del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a partire dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, allo stesso tasso indicato al comma 1.

3. Il *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

5. Il *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date

stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 6
(Variazioni)

1. Eventuali variazioni relative agli obiettivi del programma di sviluppo e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite del Gestore, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.

2. Eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Gestore, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini dell'eventuale dell'assenso da parte del Ministero.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non siano state approvate, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le eventuali altre variazioni saranno valutate dal Gestore in sede di erogazione delle singole quote di agevolazioni.

ART. 7
(Revoche)

1. Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 3, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della direttiva del 10 luglio 2008;

c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;

e) mancata realizzazione del programma;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili.

2. In caso di revoca, il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a).

3. E', inoltre, revocato il finanziamento agevolato nel caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento concesso. La revoca è parziale e commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Art. 8

(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 9
(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto è posto a carico delle risorse del PON Ricerca e Competitività, da erogare per € 189.317,90, relativi ai contributi, sulla contabilità n. 1201 "Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica – Legge 46/82".

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'acquisizione della documentazione comprovante i poteri del rappresentante legale per la sottoscrizione del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Il sottoscritto LEONE CLAUDIO, nato a NAPOLI il 02 12 1966 rappresentante legale di CIRTIBS – Università degli Studi di Napoli "Federico II", in qualità di DELEGATO sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

CIRTIBS – Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DIV.VIII/CLS/Rmn

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Div. VIII- Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

Allegati N.2

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0033996 - 15/10/2012** - USCITA

Alla **CIRTIBS**
Univ. Studi di Napoli "Federico II"
Corso Umberto I, n.40
80138 NAPOLI (NA)

E per c. **BANCA DEL MEZZOGIORNO**
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Servizio Ricerca e Innovazione
Via Piemonte, n. 51
00187 ROMA

OGGETTO: Legge 46/82 – Prog. n.**B01/0707/03/X17**
Trasmissione pagina rettificata decreto n. 1765 del 05/09/2012

In razione al decreto in oggetto, già inoltrato alla beneficiaria per la sottoscrizione, si trasmette in duplice originale la pagina n.7 del decreto medesimo, recante il piano dei costi e delle erogazioni delle agevolazioni debitamente corretto in relazione alla somma del contributo alla spesa spettante determinato sulla base degli elementi riportati nella relazione istruttoria.

Si prega pertanto di voler procedere alla sostituzione della suddetta pagina alla corrispondente errata.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Clelia STIGLIANO)

rmn

una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

Art. 4
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal Gestore MCC S.p.A. in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:

ANNO	2012	2012	2013	TOTALE
SAL	I	II	III	
Costi ammessi (%)	49,91%	34,79%	15,30%	100,00%
Costi ammessi (€)	205.529,38	143.265,22	63.005,40	411.800,00
Erogazioni per (%)	49,91%	34,79%	15,30%	100,00%
Conversione del finanz. in contributo alla spesa	12.276,81	8.557,61	3.763,48	24.597,90
Contributo alla spesa (€)	41.105,88	28.653,04	12.601,08	82.360,00
Contributo per maggioraz. (€)	41.105,88	28.653,04	12.601,08	82.360,00

L' eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il *Soggetto beneficiario* deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet (www.sviluppoeconomico.gov.it), unitamente alla seguente documentazione: